



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1769

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. ORFEO BRONZI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 6728 del 22 dicembre 1992 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Orfeo Bronzi, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 4 settembre 1963;

VISTA la nota del 15 febbraio 2021 (prot. n. 10154 di pari data) con la quale Banca Widiba S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Orfeo Bronzi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 14 aprile 2021 (prot. n. 28186 di pari data) con cui Banca Widiba S.p.A. ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Orfeo Bronzi;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 26 maggio 2021 (prot. n. 38106/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Orfeo Bronzi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento intermediari per aver ricevuto da un cliente una somma di denaro a titolo di finanziamento;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 23 giugno 2021 (prot. n. 44308 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche al consulente e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti con nota del 21 settembre 2021 (prot. n. 64054 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Orfeo Bronzi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Orfeo Bronzi non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative e l'intermediario interessato non ha presentato proprie osservazioni;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Orfeo Bronzi la sopracitata violazione dell'articolo 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

– ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;

– ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione, in considerazione delle seguenti circostanze:

- la condotta posta in essere risulta complessivamente di tenue gravità, in quanto si è concretizzata nella indebita percezione da parte di un solo cliente, peraltro legato al



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

consulente da un rapporto di amicizia, di una non rilevante somma di denaro a titolo di finanziamento;

- la somma di denaro ricevuta – peraltro attraverso modalità non dirette ad occultarne la percezione all'Intermediario – risulta essere stata interamente restituita dal consulente prima dell'avvio del presente procedimento;
- con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente, non risulta agli atti nessun reclamo né si riscontra alcun precedente a suo carico;

– con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Orfeo Bronzi, il quale ha tenuto, tuttavia, un atteggiamento collaborativo nel ricostruire le proprie condotte, sia nel corso delle verifiche espletate dall'intermediario sia innanzi all'Organismo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Orfeo Bronzi, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Orfeo Bronzi, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 4 settembre 1963, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. b), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti